

Franca de Marini Avonzo
Signora delle fonti
(21 aprile 1927 - 20 febbraio 2012)
(Genova, 9 settembre 2022)

1. A dieci anni dalla scomparsa della Studiosa, si è tenuto a Genova, il 9 settembre 2022, il Convegno *Franca de Marini Avonzo Signora delle fonti (21 aprile 1927 – 20 febbraio 2012)*, per iniziativa del figlio Giacomo De Marini d'intesa con Gloria Viarengo e Marco Pavese del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Genova. Gloria Viarengo, in particolare, nell'introdurre i lavori ha evidenziato che si è inteso rendere omaggio alla professoressa Franca de Marini Avonzo anche mediante la scelta di un titolo ispirato ad un Suo contributo, apparso sulla rivista *Materiali per una storia della cultura giuridica* (1979), nel quale l'appellativo 'signori delle fonti' è attribuito a tutti gli studiosi che, a partire dal Medioevo, avevano acquisito la totale padronanza delle fonti giuridiche antiche, merito anche riconosciuto all'Onorata, che all'esegesi delle fonti, alla loro tradizione testuale e alla loro eredità culturale ha dedicato un lungo impegno scientifico.

Dopo gli interventi di saluto da parte del Magnifico Rettore Federico Delfino, del Preside della Scuola di Scienze Sociali Luca Beltrametti, della Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza Gisella De Simone e dello stesso Giacomo de Marini, nei quali è stata ricordata sia la preziosa attività didattica e istituzionale svolta dall'Onorata nell'ambito dell'Università degli Studi di Genova, ove fu Professore Ordinario (dal 1971) e Preside della Facoltà di Giurisprudenza per due mandati consecutivi (dal 1987/88 al 1992/93), sia il fondamentale ruolo nell'ambiente culturale genovese, sono seguiti i ricordi di Mariagrazia Bianchini e Stefania Roncati, nei quali è stato delineato il rapporto dell'Onorata con l'Ateneo genovese e l'Istituto di diritto romano, rammentando in proposito come la biblioteca del Polo Universitario di Imperia abbia beneficiato del lascito della Sua biblioteca personale, senza tralasciare l'attività didattica nell'ambito del Corso di Laurea in Giurisprudenza e delle lezioni dottorali, sempre assai significativa per la profondità delle riflessioni svolte.

2. Ha avuto quindi inizio la prima sessione del Convegno, presieduta da Marco Pavese, intitolata *La scuola e il metodo* e dedicata agli aspetti metodologici della formazione e della produzione scientifica della Studiosa.

La prima relazione, *Alla scuola di Orestano*, è stata tenuta da Massimo Brutti dell'Università di Roma 'La Sapienza' ed è stata rivolta alla contestualizzazione dell'opera della Studiosa nel solco dell'insegnamento del Maestro, attivo a Genova per quasi un ventennio, valorizzandone al contempo gli aspetti di originalità ed autonomia scientifica. L'impostazione di Orestano era caratterizzata da un deciso rifiuto delle posizioni pandettistiche e attualizzanti, a cui si contrapponeva l'esegesi delle fonti nella loro dimensione storica e funzionale: se infatti la lezione di von Savigny aveva evidenziato l'attenzione per il diritto romano nelle esperienze codificatorie europee, allo stesso

tempo si proponeva una pericolosa distinzione fra profili storici e profili dogmatici, con l'affermazione di un primato della 'tecnica' correlato alla ricerca nelle fonti di nozioni estranee all'esperienza giuridica romana. Un esempio particolarmente rappresentativo del diffondersi di tale impostazione è la monografia di Emilio Betti sul negozio giuridico. Negli studi di Orestano è al contrario presente l'elaborazione del dato normativo in rapporto costante fra orizzonte storico ed orizzonte giuridico, come è evidente nella monografia dello Studioso in tema di *cognitiones extra ordinem* e nel contributo su *obligationes* e dialettica.

L'allieva ha pienamente aderito a tale impostazione metodologica a cominciare dai primi studi sul processo, proseguendo con la monografia *I limiti alla disponibilità della res litigiosa nel diritto romano* (1967), significativa non solo per il tema affrontato ma anche per il metodo impiegato. Il compagno della vita, Carlo Maria de Marini, aveva affrontato il medesimo tema sotto il profilo del diritto vigente nel volume *Il diritto controverso* (1953), nel quale il diritto oggetto di controversia è sussunto nella categoria dei diritti soggettivi. Diversamente, Franca de Marini sceglie di non utilizzare categorie proprie dell'esperienza giuridica moderna in quanto poco utili, se non anche di ostacolo, per lo studio storico del tema. La disciplina della disponibilità della *res litigiosa* è infatti affrontata nel testo in prospettiva diacronica, partendo dalle XII Tavole fino alla legislazione costantiniana e successivamente quella giustiniana. Il risultato di tale ricerca è in aperto contrasto con la definizione della questione fornita dalla scuola pandettistica: mentre infatti quest'ultima aveva elaborato, con evidente utilità per le esperienze codificatorie ad essa contemporanee, l'esistenza di un incontestato principio di indisponibilità della *res litigiosa* nell'esperienza romana, l'Onorata non solo dimostrò come ad ogni epoca riconducibile all'esperienza romana corrispondesse una diversa percezione del problema, ma anche come non fosse possibile affermare sulla base delle fonti l'esistenza di tale principio.

Nella visione della Studiosa il metodo di von Savigny limita il lavoro del filologo, impedendo così lo studio storico dell'esperienza giuridica romana e, conseguentemente, la sua completa conoscenza. Il contrasto all'impostazione pandettistica è dunque manifesto nell'opera di Franca de Marini e in alcuni casi persino più accentuato rispetto a quello riconoscibile nell'opera di Orestano. In proposito il relatore ha conclusivamente ricordato un intervento tenuto dall'Onorata a Firenze, durante il quale ella aveva rivolto spesso lo sguardo al Maestro mentre quest'ultimo prestava attenzione, cogliendo la tensione negativa dell'allieva verso l'elaborazione sistematica dell'esperienza giuridica romana, tensione che rispecchiava perfettamente i valori e il metodo della scuola di Orestano.

Proseguendo nella traccia svolta dal primo intervento, la seconda relazione, dal titolo *Riccardo Orestano, Franca de Marini, Luigi Raggi*, tenuta da Antonello Calore dell'Università di Brescia, è stata dedicata all'ambiente della scuola di Orestano, delineandone ulteriormente l'impostazione metodologica e ponendo in rilievo l'attività della Studiosa anche in relazione a quella degli altri allievi della scuola. In questa prospettiva è stato evidenziato il tema comune del processo romano, in particolare le *cognitiones extra ordinem*, che nell'arco di otto anni è stato efficacemente trattato da Orestano, de Marini e Raggi. Proprio questo tema, che accompagnerà l'Onorata per tutta la vita, era stato approfondito da Orestano poco dopo il trasferimento da Roma, donde giungeva 'carico di pacchi e di pensieri', come la stessa de Marini scrisse in un ricordo di Lui.

Il relatore si è quindi soffermato sugli elementi di continuità fra l'insegnamento di Orestano e la produzione scientifica di Franca de Marini, ricordando in primo luogo come l'interesse di quest'ultima per l'argomento derivasse in parte dalle lezioni tenute dal Maestro. Già da queste prime ricerche era infatti evidente il metodo della scuola: rifiuto di un'impostazione puramente teorizzante e ricerca nelle fonti di casi concreti al fine di ricostruire l'orizzonte normativo. Nel volume *La funzione giurisdizionale del senato romano* (1957) la Studiosa approfondisce i mezzi processuali non attraverso un'analisi sistematica che conduca al riconoscimento di una regola generale, ma piuttosto contestualizzando lo strumento giuridico oggetto d'indagine nella realtà storica. In particolare Ella ha posto in relazione le *quaestiones* con l'*ordo iudiciorum* e le *cognitiones extra ordinem* con l'attività della cancelleria imperiale, evidenziando le peculiarità dei due diversi processi ma anche i profili di continuità, quanto meno fino alla generalizzazione del processo cognitorio e l'introduzione di un tipo di sentenza idonea a decidere sia gli aspetti civili che quelli penali della controversia, unificazione studiata da Giovanni Pugliese, esplicitamente citato nel volume, ma anche dallo stesso Orestano, il cui contributo sull'appello è costante punto di riferimento nell'opera della Studiosa.

L'intervento si è successivamente rivolto alla monografia di Luigi Raggi *Studi sulle impugnazioni civili nel processo romano* (1961), pubblicata nell'anno in cui lo studioso seguì il Maestro nel ritorno a Roma e dedicata alla nozione di impugnazione, estranea al linguaggio dei giuristi romani. I tre capitoli che formano l'opera possono essere intesi come tre saggi autonomi e tuttavia dialetticamente riferiti all'insegnamento di Orestano. Particolare attenzione è data alla questione del rapporto di pregiudizialità fra *iudicium publicum* e *iudicium privatum*. La soluzione alla quale perviene l'autore è confrontabile con i risultati ottenuti da Franca de Marini nella sua opera: quanto meno nel periodo precedente all'età severiana è impossibile identificare una regola sistematica che definisse i rapporti fra i due procedimenti di diversa natura: conseguentemente la soluzione varia in base al caso concreto considerato.

Il relatore ha quindi concluso che l'insegnamento di Orestano è evidente nelle opere degli allievi non solo sotto il profilo contenutistico, ma anche sotto quello metodologico. La prima produzione scientifica di Franca de Marini si inserisce in tale contesto pur tuttavia declinandone i caratteri secondo la sua personale prospettiva.

La terza relazione, intitolata *Lo studio storico del diritto e la lettura delle fonti*, è stata presentata da Gloria Viarengo, prima allieva di de Marini, con l'intento di descrivere il metodo adottato dall'Onorata nella sua piena maturità scientifica. Partendo dal presupposto che Franca de Marini ha sempre evitato di definirsi esplicitamente sotto il profilo teorico e metodologico, dalle sue opere emerge una figura di romanista estremamente attenta all'interpretazione delle fonti nel loro contesto storico e culturale. Tale impostazione è particolarmente evidente nella prima parte del volume *Critica testuale e studio storico del diritto* (1970), ove la nascita dell'*interpretatio* giurisprudenziale viene posta in relazione con gli strumenti elaborati dalla retorica e dalla critica del testo letterario. Tuttavia l'attenzione della Studiosa per la tradizione testuale ed il contesto in cui essa si svolge emerge particolarmente con riguardo alle opere dei giuristi, allorché Ella invita a considerarle risultato di una ricostruzione operata su frammenti e non elaborazioni unitarie, da riportare anche ai supporti scrittori del mondo antico. Queste considerazioni

manifestano come per l'Onorata fosse inconcepibile la tradizionale distinzione fra storici e storici del diritto ed infatti Ella era solita proporre anche nell'ambito delle proprie lezioni lo scritto di Arnaldo Momigliano *Le regole del gioco nello studio della storia antica*, ove lo storico evidenziava come lo studioso delle fonti antiche sia inevitabilmente interprete anche della realtà in cui tali fonti si collocano. Si comprende di conseguenza come per Franca de Marini, accanto allo studio dei testi, fosse particolarmente importante lo studio dei giuristi nella loro individualità. Tale indirizzo di studi era coltivato pure da Mario Bretone, con il quale l'Onorata ha intrattenuto un duraturo rapporto di confronto e collaborazione, e successivamente da Federico d'Ippolito, tenuto in considerazione dalla Studiosa nonostante la più giovane età. La prospettiva di Franca de Marini nello studio dei giuristi romani è politica: essa è rivolta cioè a valorizzare i rapporti fra giurisprudenza e classe dirigente, evidenziandone se del caso pure le contraddizioni, in pieno contrasto con l'idea formalistica che la scienza giuridica sia puramente tecnica. Ciò non solo nell'ambito privatistico ma anche e soprattutto in materia pubblicistica, considerando il contesto storico e politico nel quale i provvedimenti venivano emanati. In questi studi un punto di riferimento per la Studiosa fu Tony Honoré, a Lei legato da grande stima reciproca e comunanza di intenti scientifici, che rivelavano nell'ambiente accademico del tempo un'impostazione senz'altro contro corrente.

L'intervento si è quindi concluso ponendo in relazione lo studio storico del diritto di Orestano con l'attività dell'allieva, che non solo ha pienamente recepito la riflessione del Maestro ma la ha sviluppata in maniera originale, attraverso una molteplicità di percorsi che hanno condotto all'affermazione del 'metodo de Marini'.

Ha concluso la prima sessione del Convegno l'intervento *La critica del testo come superamento del dommatismo romanistico*, tenuto da Carlo Lanza dell'Università degli Studi della Campania 'Luigi Vanvitelli', il quale ha voluto per prima cosa ricordare come uno dei pochi cambiamenti apportati da Franca de Marini all'atto di dare alle stampe la terza edizione di *Critica testuale e studio storico del diritto*, pubblicata nel 2001, sia stata la sostituzione del sintagma 'basso impero', contenente un esplicito giudizio di valore, con 'tardo impero'. Tale circostanza testimonia ancora una volta l'attenzione verso la dimensione storica dei fenomeni giuridici che la Studiosa aveva manifestato in numerose occasioni e che nel volume poc'anzi ricordato trova la sua massima espressione già a partire dal titolo che evidenzia come lo studio del diritto in prospettiva diacronica non possa non essere connesso con la critica testuale. La *Critica testuale* è il 'manifesto' dell'attività scientifica di Franca de Marini, estranea al canone pandettistico e sempre attenta al dato storico. In particolar modo ciò emerge nello studio dei giuristi romani, non considerati come 'elementi fungibili' ma contestualizzati all'interno del loro tempo e della loro *schola*, laddove talune ideologie erano propuginate in maniera più evidente rispetto ad altre. Lo studio storico del diritto è insomma per Franca de Marini anzitutto uno studio della storia, ancorché con la diversa sensibilità del giurista. Non sono mancate critiche a questa impostazione: il relatore ha ricordato come la commissione di ordinariato che giudicò Franca de Marini Avonzo, composta da Franco Casavola in qualità di presidente, Alberto Burdese e Matteo Marrone, non mancò di contestare alla candidata una scarsa originalità dei risultati scientifici presentati.

Carlo Lanza si è in conclusione soffermato sull'interesse della Studiosa per l'espe-

rienza giuridica tardoantica, già evidente nelle riflessioni conclusive della ricordata monografia sui *Limiti alla disponibilità della res litigiosa* (1967) e compiutamente manifestato nella *Critica testuale*, opera con la quale sono stati definitivamente abbandonati i canoni del diritto classico come elaborati dall'esperienza ottocentesca per accogliere una diversa impostazione, frutto di un costante studio storico-filologico del testo. Tale innovativo orizzonte, ha concluso il relatore, sembra ora offuscarsi a causa di un collaterale conformismo diffusosi negli studi sul tardo antico, che rivendica una posizione di superiorità rispetto alla storiografia concernente altri periodi, non senza improprie attualizzazioni. Anche nei confronti di tale fenomeno la libertà scientifica di Franca de Marini appare oggi un punto di riferimento contro ogni eccesso.

3. La seconda sessione, intitolata *L'eredità scientifica*, è stata presieduta da Gloria Viarengo. Gli interventi accolti sono stati dedicati a delineare ulteriormente la figura di Studiosa di Franca de Marini attraverso i temi che hanno caratterizzato la sua produzione scientifica.

Il primo intervento, dal titolo *Franca de Marini, maestra di tardo antico*, è stato proposto da Andrea Lovato dell'Università degli Studi di Bari. Il relatore ha osservato come, soprattutto con riguardo all'esperienza giuridica tardo antica, si possa riconoscere il merito della Studiosa, la quale ha collocato le fonti in una realtà storica e 'magmatica', contrapponendosi alle generalizzazioni, per eccepire in questo senso le 'regole del gioco' indicate da Momigliano. A tal proposito è stato richiamato uno scambio di idee fra Mario Bretone e Franca de Marini sul palco del Teatro Civico di Spello nel settembre 1998 sul tema delle *Prospettive attuali per lo studio del Tardoantico*, ove essi erano riuniti insieme a decine di studiosi per un convegno dell'Accademia Costantiniana su *25 anni di studi sul Tardoantico*: in quell'occasione l'Onorata ha ritenuto opportuno porre il problema della ricezione dei testi giurisprudenziali nella tradizione tardo antica, evidenziando come fosse necessario, per il raggiungimento di una più completa conoscenza della giurisprudenza classica, comprendere anche il rapporto fra quest'ultima e la riflessione dei giuristi tardo antichi sulle medesime questioni giuridiche.

Questa impostazione metodologica è ancor più evidente nel volume, nato come appunti della parte speciale del corso di Storia del diritto romano, *La politica legislativa di Valentiniano III e Teodosio II* (1975), ove si considera l'idea dell'imperatore quale esclusiva fonte normativa, principio che trova il suo sviluppo ed infine perfezionamento nel sistema politico giustiniano in cui, come esplicitato nelle costituzioni *Deo Auctore* e *Tanta*, l'opera degli *illustrissimi viri* acquistava efficacia normativa in quanto considerata come recepta dall'imperatore. La ricerca della Studiosa si proponeva di rintracciare le origini di quest'idea attraverso una scrupolosa indagine delle fonti, in aperto contrasto con l'orientamento scientifico di quegli anni, in cui lo studio del tardo antico era spesso inteso come funzionale alla creazione di un sistema utile alle esperienze codificatorie tardo ottocentesche. Detto 'edificio' dogmatico esigeva che il Codice Teodosiano fosse considerato un'esperienza deteriore rispetto al modello giustiniano e che l'intera produzione normativa tardo antica dovesse cedere di fronte alla purezza della riflessione giurisprudenziale di età classica. La prospettiva di Franca de Marini era diametralmente opposta: il relatore ha ricordato come in un contributo apparso sulla rivista *Labeo* in-

titolato *Rileggere l'introduzione di Orestano* (1988), ella definisca gli anni Cinquanta per la scienza romanistica 'anni bui', caratterizzati da un'impostazione neopandettistica contro la quale una nuova generazione di studiosi lottò per emanciparsi.

Quanto osservato trova riscontro nella produzione scientifica dell'Onorata, ove il Codice Teodosiano è considerato con particolare attenzione a partire dall'ardua questione sulla sua funzione, cioè se esso rispondesse ad esigenze di raccolta, unificazione e conoscibilità dei materiali giuridici preesistenti ovvero rispondesse anche a istanze di rinnovamento. Si trattava di un ulteriore passo verso la valorizzazione dell'esperienza codificatoria teodosiana.

Il relatore si è quindi soffermato sui caratteri di originalità dell'impostazione metodologica di Franca de Marini, riconoscibili non solo nell'esegesi delle fonti ma anche nella scelta degli argomenti trattati, che manifestano una sensibilità verso il contesto storico e culturale nel quale avveniva la produzione delle fonti normative. In questa visuale, continuatrice della lezione impartita da Orestano durante gli anni genovesi, la storia del diritto è storia della cultura giuridica. Nella *Critica testuale* un ampio spazio è infatti riservato alla trasmissione e circolazione dei testi giuridici mentre ne *I rescritti nel processo del IV e V secolo* (1996) la Studiosa si pone il problema del soggetto che materialmente redigeva il testo e delle modalità con le quali venivano selezionati i quesiti ai quali fornire risposta. Lo studio delle fonti è dunque individualizzante e rivolto alla ricostruzione filologica di un ambiente sotto il profilo culturale e linguistico.

Concludendo l'intervento, il relatore ha rinnovato il ringraziamento ai 'pionieri' della romanistica del Novecento, fra i quali senza dubbio è da annoverare Franca de Marini, per aver aperto orizzonti inattesi nell'ambito dello studio dell'esperienza giuridica tardo antica. Proprio il termine 'tardo antico', come è stato ricordato, è un'efficace espressione utilizzata per indicare un periodo storico dalla difficile delimitazione; ancor più significativa, tuttavia, è la locuzione 'tardo antico in movimento', impiegata in un suo scritto dall'Onorata, che non solo riflette la complessità della società di quei secoli ma anche l'originale impostazione scientifica di Franca de Marini che, per potersi accostare alle annose questioni insite in tale esperienza, aveva acquisito grande padronanza delle fonti, divenendone appunto 'Signora'.

La relazione successiva è stata tenuta da Francesco Arcaria dell'Università degli Studi di Catania, il quale ha approfondito il contributo apportato dall'Onorata allo studio della *cognitio senatus*. La monografia *La funzione giurisdizionale del senato romano* ebbe un ruolo fondamentale ai fini della rivalutazione del ruolo del senato nell'età del Principato, a differenza dell'opinione diffusa che l'assemblea, una volta avvenuta la progressiva sostituzione dei *patres* repubblicani con nuove categorie di componenti, fosse sostanzialmente subordinata alla volontà del *princeps*. In proposito la Studiosa, con grande merito, ha evidenziato come non solo al senato venne riconosciuta una funzione giurisdizionale di carattere criminale ma anche come essa non trovi corrispondenza nell'esperienza giuridica repubblicana, tesi al contrario esposta da alcuni illustri studiosi quali il Mommsen e il Pugliese. In tale contesto Franca de Marini ha saputo delineare lo sviluppo del processo criminale nell'esperienza romana districandosi con abilità fra le fonti storiche e giuridiche, superando la distinzione metodologica tradizionale fra storici e storici del diritto che non consentiva di ricostruire adeguatamente la

complessa elaborazione della *cognitio*. Accanto alla giurisdizione in materia criminale, nell'opera è approfondita anche una giurisdizione d'appello in materia civile, attribuita dalle fonti al senato e precedentemente considerata dai romanisti solamente in maniera affrettata e parziale. Particolarmente rilevante al riguardo è la ricerca nelle fonti di decisioni senatorie riconducibili a quest'ultima competenza giurisdizionale. Ciò portò ad un ripensamento di quelle decisioni definite *senatus consulta* ma certamente originate da un caso concreto, non senza conseguenze sull'efficacia e sul valore normativo attribuiti ai senatoconsulti. La figura di senatoconsulto 'normativo', già emersa nella storia degli studi, ove sono state utilizzate strutture dogmatiche moderne per definire un fenomeno giuridico assai vario nella forma e nel contenuto, risulta così incrinata dalle riflessioni abilmente proposte dalla Studiosa, che sosteneva invece, in primo luogo, l'opportunità di un'indagine specifica sulla supposta efficacia normativa del senatoconsulto in generale e, solo accertato ciò, sulla conseguente produzione di norme appartenenti al *ius civile*, al *ius honorarium* o ancora al *ius extraordinarium*.

Il relatore ha concluso ponendo in rilievo come l'attenzione della Studiosa per questi temi abbia condotto ad una diversa valutazione non solo, come accennato, del ruolo del senato nell'età del Principato ma anche dei rapporti fra il *princeps* e l'assemblea: se infatti nella storiografia tradizionale sono stati individuati periodi nei quali il senato aveva maggiore o minore rilevanza sotto il profilo politico-normativo, allo stesso tempo è inopinabile il fatto che il senato rappresentò l'istituzione repubblicana che più a lungo resistette all'accentramento dei poteri nelle mani del *princeps*, continuando ad esercitare, seppur non in forma completamente libera da vincoli, le proprie prerogative in diversi ambiti. In tal senso la giurisdizione senatoria, pur qualificandosi quale concessione imperiale, contribuisce ad inficiare la tesi di una progressiva ed assoluta svalutazione del ruolo del senato in età imperiale.

Ha quindi preso la parola Maria Campolunghi dell'Università degli Studi di Perugia, ricordando il ruolo svolto da Franca de Marini nel consiglio direttivo dell'Accademia Romanistica Costantiniana, caratterizzato anche da un coinvolgimento personale ed emotivo. La relatrice ha voluto esplicitamente utilizzare il sostantivo 'amicizia' per alludere al rapporto fra Franca de Marini e l'Accademia in quanto, in un intervento della Studiosa in occasione del XIV Convegno, Ella aveva così definito il motivo della sua partecipazione ai lavori. È stato così ricordato come la Sua scomparsa abbia costituito per l'Accademia un'enorme perdita non solo dal punto di vista scientifico ma anche umano.

Il primo contributo presentato da Franca de Marini nell'ambito degli incontri dell'Accademia risale al 1981, intitolato *Codice Teodosiano e Concilio di Efeso*, inizio di una lunga attività che, dopo le *Conclusioni* del XIV Convegno, si conclude nel 2003 con la relazione *Sulle tracce della scuola di Roma nel VI secolo*, tenutasi nell'ambito del XVI Convegno. Ai diversi contributi comparsi nei volumi congressuali vanno aggiunte le *Prospettive attuali per lo studio del tardoantico*, in collaborazione con Mario Bretone e pubblicate negli Atti del Simposio Internazionale *25 anni di Studi sul Tardoantico* (1998).

Accanto a tale proficua attività scientifica, sono stati ricordati i numerosi interventi nell'ambito delle Tavole Rotonde, particolarmente rilevanti sotto il profilo metodologico: anche in tale sede la Studiosa ha sottolineato l'importanza assunta nella ricerca

storico-giuridica dalle fonti cosiddette ‘non giuridiche’. Segnatamente, nella Tavola Rotonda in preparazione del XV Convegno, intitolata *La critica del testo e le fonti non giuridiche* (2000), Franca de Marini aveva esplicitamente contrapposto alla rigida e inutile distinzione tra fonti giuridiche e letterarie, che implica sempre un implicito ancorché inconscio giudizio di valore, la valutazione delle fonti secondo criteri filologici. La conoscenza dell’esperienza giuridica romana era dunque insita per la Studiosa in tutte le fonti che potessero, seppur con sensibilità diverse, fornire notizie al riguardo, contestualizzate nella loro storicità e nel linguaggio ad esse pertinente. Proprio la questione terminologica Le era assai cara: poiché è solo per convenzione che si può delimitare una ‘lingua giuridica’, lo studio storico e filologico dei vocaboli impiegati è essenziale per una completa conoscenza del diritto.

La relatrice ha quindi voluto ricordare come l’Onorata valorizzasse un’esegesi delle fonti personale e priva di condizionamenti, criticando invece gli eccessi di bibliografia. Ciò si tramuta anche nell’ampia autonomia critica che la Studiosa aveva da sempre manifestato nell’ambito accademico, contrastando fermamente, sempre con il garbo che la contraddistingueva, posizioni ritenute non condivisibili e tributando lodi anche a colleghi più giovani. In quest’ultimo caso, non mancarono in più occasione manifestazioni di vivo interesse nei confronti dei lavori della Costantiniana: l’Onorata non ha mai fatto mancare l’apporto della Sua personalità scientifica all’Accademia, la quale per contro le ha per tale motivo attribuito ruoli di responsabilità in numerose occasioni.

È stato quindi fatto riferimento allo stile espositivo di Franca de Marini, non affrettato o ampolloso ma sempre semplice e persino familiare, senza che ciò incidesse sull’acribia e sulla grande profondità di analisi. A ciò si contrapponeva un ridimensionamento nella definizione del proprio lavoro scientifico, dettato dalla consapevolezza di una fisiologica impossibilità nella soddisfacente comprensione delle questioni trattate, che trova d’altra parte riscontro nel metodo applicato dalla Studiosa, riluttante all’elaborazione teoretica.

L’intervento si è concluso con un riferimento alla personalità di Franca de Marini, sempre disponibile al confronto e all’ausilio, mai banale e sempre deciso. In particolare, la relatrice ha voluto ricordare un episodio svoltosi in sede di riunione del consiglio direttivo, allorché era necessario valutare alcune candidature: senza rigettare quanto deciso, l’Onorata ha ribadito con risolutezza quanto a suo parere fosse inadeguato selezionare un profilo fra quelli emersi. La lucidità e la garbata fermezza delle argomentazioni proposte nell’intervento portarono al consenso unanime del consiglio sulla Sua proposta.

La figura di de Marini ha quindi avuto grande rilevanza per l’Accademia Romanistica Costantiniana, un rapporto speciale che Franco Amarelli aveva enucleato nell’appellativo ‘Signora de Marini’, quasi un tributo particolare e più pregnante del titolo accademico.

L’ultima relazione, dal titolo *Franca de Marini e il Codice Teodosiano*, è stata tenuta da Lucio De Giovanni dell’Università di Napoli ‘Federico II’. L’intervento ha avuto ad oggetto l’apporto fornito dall’Onorata allo studio del Codice Teodosiano, in particolar modo quello rappresentato dal corso universitario *La politica legislativa di Valentiniano III e Teodosio II*, in cui molti studiosi, fra i quali il relatore, hanno trovato un punto di riferimento per le ricerche sull’esperienza giuridica tardoantica. L’opera ha anticipato quella

corrente di studi che nei decenni successivi si era diffusa in Italia e che si opponeva alla tradizionale impostazione per cui il diritto postclassico fosse espressione di una decadenza culturale rispetto al modello rappresentato dalla riflessione dei giuristi dell'età classica. La compilazione di Teodosio II assumeva in tale contesto una connotazione negativa in quanto ritenuta da Otto Seeck un tentativo codificatorio fallito, al quale la seconda commissione avrebbe tentato di rimediare maldestramente. A tale opinione il contributo della de Marini aveva opposto una prospettiva innovativa che restituiva dignità al progetto teodosiano, valorizzando ad esempio il fatto che per primo l'imperatore aveva fornito risposta a quelle esigenze codificatorie avvertite per secoli nella società romana.

Un ulteriore profilo sotto il quale è considerato il Codice Teodosiano è quello del substrato storico, culturale e giuridico nel quale l'esperienza compilatoria ebbe luogo, con particolare riguardo all'attività delle due diverse cancellerie dell'impero e alle necessità contingenti che esse dovettero contestualmente affrontare, prima fra tutte l'amministrazione della giustizia. In proposito, nell'opera è posto in rilievo il ruolo assunto da Gallia Placida non solo nel favorire l'ascesa al potere del figlio Valentiniano III, ma anche nel progetto codificatorio di Teodosio II, del quale ella venne a conoscenza quanto meno durante il suo soggiorno presso la corte orientale. Questo rapporto tra le due *partes imperii* portò ad una rivalutazione dell'apporto occidentale nella formazione del Codice Teodosiano: se infatti la compilazione ebbe origine in Oriente, il costante dialogo normativo di cui si fece promotore l'Occidente, anche mediante il meticoloso invio della copia delle costituzioni emanate da Valentiniano III, consente di rivalutare sotto una nuova luce i materiali utilizzati dalla commissione.

L'intervento si è concluso evidenziando come la ricerca di Franca de Marini, con la sua originalità e impostazione metodologica, abbia contribuito ad un cambiamento di prospettiva sul Codice Teodosiano e più in generale nell'ambito degli studi sul tardo antico, che proprio negli ultimi decenni, con rinnovata consapevolezza da parte degli studiosi, hanno definitivamente conseguito un adeguato riconoscimento sotto il profilo della genesi dell'esperienza giustiniana ed inoltre nella più ampia prospettiva dei fondamenti della tradizione giuridica europea.

4. Marco Pavese ha infine svolto alcune riflessioni conclusive, in primo luogo soffermandosi sul ruolo istituzionale rivestito dall'Onorata nella Facoltà di Giurisprudenza – in un ambiente e sotto la vigenza di un ordinamento accademico alquanto diversi da quelli odierni – svolto con grande attenzione ma dal quale volentieri si distaccava per assolvere l'attività didattica che la gratificava maggiormente.

L'intervento è quindi proseguito ribadendo, sulla traccia delle relazioni della giornata, come Franca de Marini sia stata protagonista del mutamento avvenuto nell'ambito degli studi romanistici, soprattutto grazie al ripensamento del rapporto tra fonti letterarie e fonti giuridiche: se una distinzione tra le due specie è ammessa, improponibile è invece un giudizio di valore su tali fonti ed è proprio avverso tale giudizio che l'Onorata ha incentrato la propria attività scientifica e didattica, rivolta anche alla contestualizzazione storico-ambientale dei testi rilevanti per lo studio del diritto. A ciò consegue la tendenza a rifuggire da inappropriate attualizzazioni, pur nella consapevolezza di una continuità mediata dall'esperienza medievale e moderna, così come il noto rigore filologico nell'esegesi delle

fonti. La nozione di negozio giuridico ne è un esempio: pur non essendo espressa nelle fonti antiche è possibile rinvenire il fondamento di tale categoria nella trattazione gaiana, allorché il giurista nella definizione di contratto ricomprende anche le promesse unilaterali, ponendo così una questione che troverà compiuta elaborazione nelle esperienze successive. Il merito degli studi dell'Onorata è stato quindi quello di ricondurre nell'ambito di coordinate concettualmente meglio corrispondenti alla realtà storica l'apporto delle fonti. L'adozione di tale metodo, tuttavia, non è stato oggetto di enunciazioni programmatiche tendenzialmente vincolanti, ma è stato coerentemente applicato dalla Studiosa, lasciando tuttavia aperta la possibilità di interpretare i medesimi testi con diversa impostazione. È per tale motivo che non è dato identificare il 'metodo de Marini' in un sistema con regole proprie, pur potendosene ricostruire le caratteristiche essenziali anche con riferimento ad altri metodi esistenti, primo tra tutti quello filologico.

Tale impostazione trovò riscontro pure nell'applicazione didattica, rivolta a valorizzare la problematicità degli argomenti trattati e soprattutto dei diversi ambiti in cui si sostanzia l'esperienza giuridica romana. Ciò avveniva anche attraverso l'adozione di testi idonei allo scopo, come il manuale di Mario Bretone, che proponeva una diversa prospettiva rispetto ad altre opere istituzionali.

Il relatore ha quindi precisato come lo studio storico del diritto debba essere sempre declinato sotto il profilo giuridico: la disciplina romanistica è infatti intesa, anche dal punto di vista ordinamentale, a formare giuristi e non storici. A tal proposito, come è stato ricordato, rilevante è risultato l'apporto di Franca de Marini alla trattazione di questioni giuridiche di particolari complessità: esempi particolarmente significativi sono il contributo in tema di *cognitio senatus*, che ha portato ad un ripensamento generale sul valore dei senatoconsulti, ma soprattutto la monografia *La politica legislativa di Valentiniano III e Teodosio II*, che ha rappresentato un punto di riferimento per gli studi sul tardo antico.

È stata quindi richiamata una felice espressione impiegata durante il convegno per definire l'opera dell'Onorata: 'efficacia della restituzione storica'. Le restituzioni storiche di Franca de Marini si sono rivelate efficaci in quanto percepite come difendibili e inattaccabili anche rispetto a metodi di studio da essi divergenti.

L'intervento si è concluso con le parole pronunciate da Franca de Marini in occasione di una giornata in ricordo di Salvatore Satta tenutasi a Nuoro nel 1989, riferite all' 'eroico' ambiente accademico genovese degli anni '50, cui pure il celebre giusprocessualista era appartenuto, nel quale «distrutti i vecchi schemi, si cercava di costruire una scienza nuova»¹. Tale fu il contesto in cui l'attività scientifica dell'Onorata ebbe inizio e si sviluppò fino a divenire un punto di riferimento per le generazioni di giuristi successive.

Daniele Curir
Università di Genova

¹ F. de Marini Avonzo, *Gli anni genovesi di Salvatore Satta*, in U. Collu (a cura di) *Salvatore Satta giurista scrittore. Atti del Convegno Internazionale di Studi* (Nuoro 6-9 aprile 1989), Nuoro 1990, 488.